

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	195
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale ( <i>Urgenza</i> ) (532);	
RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province ( <i>Urgenza</i> ) (592) . . . . .	195
PRESIDENTE . . . . .	195, 201, 202, 207, 214, 217, 218, 219, 220
AZZARO . . . . .	218, 222
CARUSO . . . . .	224
CASTELLI . . . . .	204, 220, 222
CESARONI . . . . .	220
CURTI . . . . .	205
PATRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	201, 202, 203, 204, 207, 211, 213, 216, 217, 218, 220, 222, 223
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	204, 205, 206, 207, 214
RAFFAELLI . . . . .	202, 203, 206, 207, 213, 214, 217, 218
SANTAGATI . . . . .	202, 204, 223
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	220, 225
SARGENTINI . . . . .	213, 214, 216, 217
SERRENTINO . . . . .	217
VESPIGNANI . . . . .	223

La seduta comincia alle 10,35.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Ciampaglia, Di Leo, Miroglio, Napolitano Francesco e Lenti sono sostituiti rispettivamente dai deputati, Sargentini, Salomone, Castelli, Allocca e Cascio.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532); e della proposta di legge Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Vespignani, Maulini, Pagliarani, Giovannini, Lenti, Raucci, Ferri

Giancarlo, Martelli, Niccolai Cesarino, Flaminio, Cardia, Busetto, Maschiella, Jacazzi, D'Alema, Marmugi, Lizzero, Scutari, Speciale, Borraccino, Specchio, Scipioni, Cesaroni, Conte, Bastianelli: « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di questi provvedimenti in sede referente è stata assai ampia. Il lavoro inteso del comitato ristretto è stato largamente proficuo e le divergenze fra le parti politiche su specifici punti del provvedimento 532 si sono ridotte fino a consentire la verifica dell'unanimità per la richiesta del passaggio in sede legislativa dei provvedimenti al nostro esame.

Do lettura dei pareri pervenuti dalle commissioni II, V e X.

« La II Commissione Affari interni, valutato il disegno di legge n. 532, nelle sue linee essenziali, rileva che esso contiene novità positive e che accoglie richieste più volte avanzate dalle associazioni rappresentative degli enti locali, come, ad esempio, quella della partecipazione, con la ripartizione perequativa, a tributi a larga base e a gettito dinamico.

La Commissione, esaminati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 532 (per i quali si riconosce comunque la competenza primaria della Commissione Finanze e tesoro) esprime, all'unanimità, parere positivo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1/1 si ritiene opportuno estendere l'autorizzazione a fare prestiti da parte della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, anche alle aziende municipalizzate;

- all'articolo 1/2 si propone di consultare oltre al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, anche il Ministro dell'interno.

Per quanto riguarda il saggio di interesse praticato dalla sezione autonoma (articolo 1/3) la Commissione ritiene unanimemente che debba essere possibilmente non superiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti;

- all'articolo 1/7 si propone di aggiungere il seguente comma:

« I comuni e le province hanno la facoltà di rimborsare il prestito ottenuto mediante acquisto in borsa o in altro modo delle cartelle emesse, fin tanto che la quotazione delle obbligazioni si mantenga sotto il valore nominale »;

- all'articolo 2/2 si suggerisce di estendere l'autorizzazione a concedere anticipazioni, alle medesime condizioni stabilite per la sezione autonoma per il credito a breve termine, anche alle Casse di risparmio;

- all'articolo 2/5 la Commissione ritiene superflua e ritardante la procedura di richiesta di anticipazione "per il tramite dell'autorità tutoria competente";

- all'articolo 2/6 si propone la sostituzione del primo periodo del secondo comma con il seguente: "Il consiglio comunale e provinciale può deliberare l'anticipazione da richiedere con atto successivo alla deliberazione del bilancio, che viene assoggettato all'approvazione semplice della Giunta provinciale amministrativa";

- all'articolo 2/7 si propone di estendere le esenzioni e i privilegi ivi previsti anche alle operazioni eseguite con altri istituti di credito, compresi i tesorieri comunali e provinciali.

Sulla parte del disegno di legge compresa negli articoli dal 4 al 9 la Commissione esprime unanimemente l'avviso che tali articoli andrebbero più opportunamente stralciati ed approvati con legge autonoma. Infatti le disposizioni contenute nei predetti articoli pur se collegate con un organico disegno di riordinamento finanziario hanno prevalentemente carattere di normativa generale sugli enti locali e pertanto non possono essere sottratti ad un esame di merito che compete alla Commissione affari interni.

Tuttavia la maggioranza rileva che dal disegno di legge in esame sono stati stralciati gli articoli che nel precedente disegno n. 4361 avevano sollevato le maggiori obiezioni della Commissione e che gli articoli dal 4 al 9 sono più organicamente collegati ad un provvedimento finanziario.

La minoranza peraltro si è formalmente opposta all'esame subordinato delle modifiche da apportare al progetto in quanto ha ritenuto che la richiesta di stralcio non ammette ipotesi subordinate anche perché le proposte di modifica dell'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, investono un problema di rilevante importanza politica, qual'è quello della verifica delle maggioranze a livello locale, problema non affrontabile in un contesto di disposizioni di carattere finanziario, dichiaratamente transitorie in vista della riforma tributaria generale;

- Per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge la maggioranza rileva che

esso intende limitare il grave ritardo nell'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. La Commissione ritiene che i termini più ristretti dei comuni e delle province, debbono trovare reciprocità in analoghi termini imposti agli organi di tutela e in analoghe sanzioni. La Commissione propone che i termini vadano modificati rispettivamente al 31 ottobre, al 30 novembre e al 15 dicembre.

La Commissione ha ritenuto a maggioranza che la norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 4 risponda pienamente alle esigenze di funzionalità e di autonomia sopra accennate, in quanto molto spesso la deliberazione dei bilanci di previsione, nei termini attuali viene esposta a fatti aleatori (assenza di consiglieri, malattie, ecc.) o a fatti personalistici.

Sempre nell'articolo 4, ultimo comma, la Commissione propone di fissare i termini degli adempimenti delle Giunte provinciali amministrative e della Commissione centrale per la finanza locale a tre mesi aggiungendo che « decorso tale termine, il silenzio degli organi di controllo equivale ad approvazione degli atti ».

La Commissione propone altresì che si stabilisca che i bilanci di previsione siano corredati da note di variazioni esplicative.

— Per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione ritiene che l'impostazione data nel disegno di legge n. 532 sia erronea e rischi addirittura di essere controproducente, pur riconoscendo la gravità del problema connesso al contenimento delle spese correnti e delle spese per il personale. La Commissione rileva inoltre che per le aziende municipalizzate non esistono organici del personale, ma tabelle numeriche allegate all'annuale bilancio di previsione.

Secondo la Commissione il problema degli organici non può essere risolto con un blocco indifferenziato, ma con parametri elastici che vanno opportunamente studiati in sede legislativa o amministrativa. In ogni caso il blocco degli organici è in aperta contraddizione con obblighi che nuove leggi fanno ai comuni e che impegnano alla assunzione di personale.

Ove si ritenesse in ogni caso che la questione debba essere affrontata si propone al primo comma dell'articolo 5 una aggiunta che faccia salvi gli obblighi previsti per la attuazione di nuovi compiti e nuove esigenze di servizio nonché il graduale assorbimento

dei fuori ruolo di cui alla circolare ministeriale 22 giugno 1968.

Inaccettabile comunque appare alla Commissione la normativa sulle responsabilità personali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 quale che sia il giudizio sui commi precedenti.

La Commissione propone la soppressione dell'articolo 6.

— In riferimento all'articolo 7, si rileva che esso va incontro ad una ricorrente sollecitazione delle amministrazioni locali e delle loro associazioni; non si comprende, tuttavia, perché la norma preveda un'applicazione limitata a tre anni ed al 50 per cento senza un corrispondente impegno di organica revisione della materia.

In riferimento all'ultimo comma dell'articolo 7, non si comprende il rinvio alla legge 28 settembre 1938, n. 1822, perché in tale legge: a) vengono previste sussidi solo per autolinee a concessione definitiva; b) vengono attribuiti contributi massimi annui di lire 600 al chilometro, chiaramente irrisori, dato che, se fossero corrisposte per tutti circa i 16.000 chilometri di linee urbane ed extra urbane delle aziende municipalizzate e provincializzate di trasporto, l'ammontare complessivo erogabile risulterebbe di nove milioni seicentomila lire.

Risulterebbe quindi opportuno determinare un contributo statale annuo, autorizzando il Governo a stabilire con appositi decreti i criteri e le modalità di erogazione di esso.

Per venire incontro altresì alla esigenza espressa da molte amministrazioni locali si propone di rendere facoltativa la norma prevista dal primo comma dello stesso articolo 7 sostituendo la parola "concorrono" con le parole "possono concorrere".

Per quanto attiene all'articolo 8, può considerarsi senz'altro utile che il Ministero dei trasporti effettui indagini circa l'andamento del costo dei servizi pubblici di trasporto; non pare accettabile tuttavia l'intervento sostitutivo del Ministro dei trasporti rispetto ad un potere locale, mentre corretto ed in un certo senso anticipatore appare il procedimento dell'invito motivato al riesame che oltre ad essere in armonia con i principi dell'autonomia locale non mancherebbe di una sua forza di pressione. La Commissione propone pertanto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8 ed auspica una partecipazione dei comitati regionali per la programmazione economica e successivamente

delle regioni alla effettuazione delle indagini previste.

All'articolo 9 la Commissione propone un riesame dei parametri di ripartizione al fine di studiare la possibilità, ove esistano dati certi, di introdurre un terzo criterio che tenga conto della estensione della rete stradale;

— All'articolo 11, la Commissione invita ad esaminare la possibilità di aumentare oltre il 4 per cento del provento IGE, l'importo destinato al fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420;

— All'articolo 13, la Commissione auspica un aumento delle quote di compartecipazione al di là della misura stabilita del 9,40 per cento e del 3,50 per cento;

— All'articolo 15, la Commissione ritiene che l'addizionale speciale del 10 per cento all'IGE sul valore, per le vendite della birra, contrasti con la esigenza di semplificazione del sistema tributario e gravi ulteriormente su un settore produttivo già oggi notevolmente appesantito (circa 57,10 lire fra IGE e imposta di fabbricazione su un litro di birra dal prezzo ufficiale di lire 130). Inoltre non pare che il gettito previsto (7 miliardi circa) sia adeguato a coprire le esigenze dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, mentre la dinamica del gettito, forse anche per effetto della pressione fiscale esercitata sul settore, appare piuttosto limitata.

La Commissione propone di sganciare le provvidenze dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti dalla questione della compensazione della perdita subita con l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e di sopprimere, quindi, gli articoli 15 e 16 del disegno di legge n. 532, sostituendoli con i seguenti articoli:

*Art. 15.* — " A decorrere dall'esercizio 1969, l'1 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, viene ripartito tra i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro-capite* dell'imposta ICAP ".

*Art. 16.* — " Il pagamento ai comuni e alle province delle quote di partecipazione a tributi erariali, nonché dei contributi compensativi di soppressi tributi locali e per servizi prestati dai comuni e dalle province per conto dello Stato, è effettuato bimestralmente, in coincidenza con la scadenza delle rate

delle imposte dirette, mediante acconti pari a un sesto della quota annuale erogata nell'esercizio precedente, salvo conguaglio e liquidazione definitiva che si dovrà effettuare il primo quadrimestre dell'esercizio successivo.

In caso di ritardato pagamento agli Enti locali delle quote provvisorie di cui al comma precedente, lo Stato accrediterà ai comuni e alle province interessi attivi nella misura non inferiore all'interesse legale ".

La Commissione, rilevato che con il 31 dicembre 1970 vengono a scadenza le disposizioni relative alla compensazione ai comuni delle perdite subite in conseguenza all'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame, ad evitare il verificarsi di una minore entrata ritiene opportuno prorogare le disposizioni stesse almeno fino a tutto l'arco di intervento previsto dal disegno di legge in esame e propone pertanto il seguente articolo 16-*bis*: " Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371 relative all'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame sono prorogate al 31 dicembre 1971 ".

— All'articolo 17, la Commissione ritiene che debba essere considerata anche la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Inoltre ritiene che fra gli istituti indicati nel secondo comma del suddetto articolo debbano essere comprese anche le Casse di risparmio.

La Commissione propone inoltre il seguente articolo 17-*bis*: " La somministrazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla sezione autonoma della stessa, nonché dagli altri istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dalle deliberazioni dei competenti organi dell'amministrazione locale, in deroga all'articolo 168 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 ".

La Commissione, rilevato che in sede di istituzione della scuola media unica i comuni e le province non sono stati sollevati dagli oneri relativi a funzioni trasferite allo Stato, propone il seguente articolo aggiuntivo: " A decorrere dal 1° gennaio 1970 gli oneri ed i contributi consolidati a carico dei comuni e delle province ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica, sono assunti dallo Stato ".

— Sull'articolo 19 la Commissione esprime serie riserve ritenendo che il passaggio della determinazione dei valori medi dal

piano provinciale a quello nazionale non tenga conto delle diverse condizioni socio-economiche delle singole regioni.

Con queste osservazioni e nei limiti delle stesse la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge ».

« La V Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 532, subordinando per altro tale parere alla condizione che risulti preventivamente perfezionato l'*iter* legislativo della nota di variazione al bilancio 1968 (stampato 621) cui l'articolo 26 del disegno di legge rinvia per la copertura dell'onere implicito a carico dell'anno finanziario 1968 (44 miliardi). La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 592 entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura contenute nella iniziativa legislativa governativa ».

« La X Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge n. 532, con le seguenti osservazioni e proposte agli articoli 5, 7 e 8, per la materia di propria competenza:

all'articolo 5 si suggerisce di escludere le aziende municipalizzate dal proposto blocco triennale degli organici per gli enti locali deficitari, essendo tali aziende regolate da "tabelle numeriche" in considerazione del carattere industriale delle stesse (testo unico del 1925);

all'articolo 7 si rileva come il principio dell'inclusione del 50 per cento delle perdite di esercizio delle aziende municipalizzate nella parte corrente dei bilanci di previsione degli enti municipalizzati, prevista dal primo comma, sia limitata ai tre soli esercizi 1967, 1968, 1969; e come l'ammissione al sussidio governativo di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1882, e successive modificazioni, da un lato non appaia pertinente, essendo previsto solo per autolinee esercite in base a concessione definitiva, laddove le municipalizzate esercitano anche linee tranviarie e filoviarie sempre in base a concessione temporanea; dall'altro si riveli assolutamente inconsistente (contributo di lire 600 al chilometro) sul piano economico;

all'articolo 8, rilevata l'utilità di indagini e proposte del Ministero dei trasporti sull'andamento ed il costo dei pubblici esercizi, si ritiene inaccettabile il meccanismo previsto negli ultimi tre commi che contempla, non solo l'invito al riesame delle deliberazioni in materia di tariffe da parte degli

enti locali, ma altresì la loro sostituzione da parte del Ministro dei trasporti nel potere di determinazione delle tariffe; ciò in modo lesivo della autonomia degli enti locali e non conforme alla Costituzione; si propone quindi la modifica dei tre ultimi commi dell'articolo 8 nel senso che - nella fase successiva al riesame - sia conservato agli enti locali il potere finale di determinazione delle tariffe ».

Di tali pareri il Comitato ristretto ha tenuto ampiamente conto nel suo lavoro.

Dopo l'esaurimento della discussione in sede referente presso la nostra Commissione, la IV Commissione giustizia ha fatto pervenire il seguente parere.

« La Sottocommissione pareri della Commissione giustizia ha esaminato il disegno di legge n. 532 e pur apprezzando il valore, l'importanza e la urgenza della iniziativa, ha ritenuto di dover formulare alcune osservazioni, ispirate al desiderio di perfezionare tecnicamente la legge.

A) Sui primi tre articoli i rilievi sono di natura essenzialmente formale:

1) all'articolo 1, *sub* 1, le parole: « fare prestiti » dovrebbero essere sostituite da: « concedere prestiti »;

l'espressione: « piano di risanamento economico finanziario » (da chi e come approvato?) appare generica ed imprecisa.

2) All'articolo 1, *sub* 3, il secondo comma contiene affermazioni ovvie ed inutili (« potrà effettuare versamenti ») accanto ad altre (« fino a renderlo attivo »), che non esprimono adeguatamente il concetto ispiratore, in quanto letteralmente interpretate, vieterebbero altri depositi... quando il conto è divenuto attivo.

3) All'articolo 1, *sub* 4, non è comprensibile il motivo dell'uso della parola « compresi » invece di « costituente » il fondo (si confronti relazione pagina 2, commento all'articolo 1).

4) All'articolo 1, *sub* 6, come in numerose norme successive, si ricorre ad espressioni letterariamente contorte invece di seguire la normale consuetudine legislativa di iniziare le frasi con il soggetto.

Il secondo capoverso ignora la regolamentazione delle cessioni di credito che possono essere autorizzate o vietate, ma non certo comprese nella generica dizione: « impedimento qualsiasi ».

6) All'articolo 1, *sub* 8, la parola « meno » può opportunamente essere sostituita con « salvo ». Vale per la forma l'osservazione *sub* 6.

La dizione del capoverso può essere sostituita da diversa espressione: « Le esenzioni ed agevolazioni... si estendono in quanto applicabili... ».

Analogamente al terzo comma si potrà dire: « Il regolamento disciplina l'emissione... ». Per l'ultimo comma si preferisce la forma: « Gli istituti di assicurazione possono acquistare le predette cartelle per l'adempimento... ».

7) All'articolo 1, *sub* 9, si potrà dire: « La Sezione... può, in sostituzione delle cartelle e nelle more della loro preparazione, rilasciare... ». All'ultimo comma « queste » va sostituito con « alle », previa inversione della frase come segnalato *sub* 6.

8) Per l'articolo 2, *sub* 4, va ripetuta la seconda osservazione all'articolo 1, *sub* 6 (cessioni di credito).

9) All'articolo 2, *sub* 5, dal punto di vista formale è opportuna la sostituzione delle parole « come al » con « dal ».

10) All'articolo 2, *sub* 6, l'espressione: « l'anticipazione da richiedere » può essere sostituita con: « la richiesta di anticipazione ».

Nel penultimo comma all'espressione: « che l'erogazione avvenga » è preferibile l'altra: « responsabile dell'erogazione in conformità ».

11) Per l'articolo 2, *sub* B, vale l'osservazione all'articolo 1, *sub* 6. Quindi: « La Cassa accredita le somme... ».

12) Per l'articolo 2, *sub* 9, si richiama il rilievo per l'articolo 1, *sub* 4.

13) Per l'articolo 3 si ripete quanto detto per l'articolo 1 *sub* 6.

B) La Sottocommissione pareri, pur senza entrare nel merito di valutazioni che potrebbero avere rilievo costituzionale, non può astenersi dall'esprimere la sua perplessità di fronte all'articolo 4 ed alla opportunità di introdurre in una legge, con particolare oggetto, una norma generale, con riflessi non limitati all'ambito della finanza locale, come quella di cui al comma 5.

Deve altresì segnalare come termini fissati per le approvazioni appaiano eccessivamente rigorosi e possano essere controproducenti, rappresentando stimolo ad azioni di ostruzionismo per provocare automatici scioglimenti di consigli comunali.

Non pare d'altro canto che i termini per gli organi elettivi e per quelli di controllo siano fissati con equa corrispondenza. Se è infatti da considerare il numero talora notevole di bilanci sottoposti all'esame di una

sola GPA, non si può trascurare la ben diversa intensità ed ampiezza del dibattito negli organi elettivi.

C) Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 5, ispirate a giusto rigore, non sembrano però tener conto del principio avente rilevanza costituzionale secondo il quale anche la prestazione d'opera in forza di contratto nullo fa maturare diritto a compenso.

Una amministrazione può quindi essere condannata dal magistrato a pagare salari o stipendi a persone che hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze del comune, sia pure a seguito di assunzione nulla. È quindi necessario distinguere fra amministratori che hanno commesso l'illecito e « non possono emettere titoli di spesa » e « sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme erogate » e amministratori chiamati senza aver concorso nella violazione della legge a rispondere a nome della amministrazione che si è avvantaggiata dell'attività lavorativa di chi è stato illegittimamente assunto. Si potrà, quindi, dire:

« ... al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvò il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di delibera approvata dalla autorità tutoria... »; il seguente comma dovrà ovviamente essere coordinato.

La stesura formale dell'intero articolo giustifica il rilievo formulato all'articolo 1, *sub* 6.

D) All'articolo 8, ultimo comma, la normativa legislativa non appare chiara.

Non si comprende se il Ministro possa rifiutare la ratifica solo nel caso in cui « la tariffa risulti manifestamente inadeguata ».

Se tale è l'intenzione del legislatore è necessario sia espressa con maggior rigore.

Se diversa è la *ratio legis* è indispensabile prevedere una regolamentazione per il caso in cui il Ministro rifiuti la ratifica con altra motivazione (ad esempio per illegittimità della delibera).

E) In conformità a quanto segnalato all'articolo 1, *sub* 6, il terzo comma dell'articolo 14 può essere così modificato: « Le norme di cui all'articolo 7... sono applicabili alla erogazione delle integrazioni... ».

Analogia inversione sintattica (iniziare il periodo con « i comuni e le province ») è consigliabile all'articolo 17.

Le parole: « quale risulta », all'articolo 18, possono essere sostituite da « risultante ».

All'articolo 19, quarto comma, l'espressione: « su motivata proposta dei comitati provinciali prezzi » va spostata in fine periodo eliminando di conseguenza la parola « relative » dal successivo periodo.

F) L'ultimo capoverso dell'articolo 19 appare del tutto incomprensibile a meno di supporre che si sia usata erroneamente la parola « tariffe » con riferimento alle « aliquote di imposta ». Non è evidentemente possibile applicare le tariffe senza limiti di tempo, in quanto i valori medi sono stabiliti annualmente.

Se si volesse affermare il principio che nell'inerzia del consiglio restano in vigore le precedenti tariffe, la norma sarebbe evidentemente illegittima, in quanto i valori medi possono variare in meno ed è assurdo che la negligenza dell'organo impositore si risolva in aggravio per il contribuente.

G) L'articolo 23 non sembra introdurre novità contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e non desta perplessità particolari, in quanto non concede poteri discrezionali *extra legem* al sindaco.

Fatte salve le osservazioni di cui sopra e precisando che solo i rilievi *sub B-C-D-F* sono da considerare condizione inderogabile per il parere positivo, la Sottocommissione esprime parere favorevole al disegno di legge in esame auspicandone la sollecita approvazione.

Si chiede che il presente parere sia acquisito agli atti della trattazione in sede legislativa ed allegato alla relazione della Commissione, in caso di rimessione in Assemblea ».

Degli aspetti formali di tale parere penso sia opportuno tenere conto in sede di coordinamento.

L'onorevole relatore ha facoltà di riferire sui provvedimenti.

PATRINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, rinvio i colleghi alla relazione da me svolta nella seduta, in sede referente, del 13 novembre 1968.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Propongo di assumere quale testo base il disegno di legge n. 532. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché l'articolo 1 contiene una serie di *sub* articoli ritengo opportuno darne lettura e porlo in discussione preliminarmente in base all'articolazione interna. Do lettura dell'alinea, del titolo I e dell'articolo 1 *sub* articolo 1:

(Disposizioni in materia di credito ai Comuni ed alle Province)

#### ART. 1.

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

#### DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

##### TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE.

Art. 1. — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a fare prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'Ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

PATRINI, *Relatore*. Ottenuto, su richiesta unanime della Commissione, il trasferimento in sede legislativa dobbiamo esaminare gli articoli del provvedimento, articoli già delibati in parte in sede referente ed, in parte, studiati dal Comitato ristretto.

Per quanto concerne la risultanza dei nostri atti vorrei, logicamente che ci richiamassimo ai bollettini della Commissione, a partire dall'ormai lontano 13 novembre 1968, sia per quanto concerne la relazione, sia per quanto concerne il dibattito. Quindi un richiamo di questo mi pare, nella documentazione, sia utile anche perché il Senato potrà vedere la

mole di lavoro fatto in modo molto dettagliato da questa Commissione.

Il relatore non vuole far perdere tempo agli onorevoli colleghi e si pronuncia favorevolmente sull'art. 1 *sub* articolo 1, già approvato in sede referente. Per questo articolo non aggiunge altro ed invita gli onorevoli colleghi ad approvarlo.

RAFFAELLI. Da come il relatore parla, noi abbiamo già votato.

PATRINI, *Relatore*. In sede referente; qui siamo invece in sede legislativa.

RAFFAELLI. Ripetendosi la votazione articolo per articolo, vige per i deputati la possibilità di presentare emendamenti.

PATRINI, *Relatore*. Certo. Ma l'onorevole Raffaelli non ignora che c'è stata un'intesa di natura generale, per cui risultano mantenuti soltanto gli emendamenti non accolti dal Comitato ristretto.

SANTAGATI. Si può essere d'accordo in linea di buona volontà; però, dal punto di vista strettamente regolamentare, non può rimanere preclusa l'iniziativa dei deputati alla presentazione di eventuali nuovi emendamenti. Se noi discutessimo in Aula, avremmo piena libertà di ripresentare emendamenti.

Lo spirito rimane quello di cercare di non presentare ulteriori emendamenti; però non ci si può togliere questa prerogativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 *sub* articolo 1 di cui ho dato lettura.  
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 *sub* articolo 1.

Art. 2. — La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo precedente è data e regolata mediante decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi dell'articolo 5 successivo.

I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 *sub* articolo 1.

Art. 3. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di

credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro del tesoro su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse a favore della Cassa depositi e prestiti;

c) il saggio d'interesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in misura pari a quella determinata a favore della Cassa depositi e prestiti;

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

« Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Sopprimere la lettera c) ».

PATRINI, *Relatore*. Il relatore propone la approvazione dell'emendamento sostitutivo della lettera b) e soppressivo della lettera c) di cui è stata data testè lettura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 3 *sub* articolo 1 rimane pertanto formulato nel testo risultante a seguito della modificazione testè approvata.

Do lettura dell'articolo 4 *sub* articolo 1:

Art. 4. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).



Do lettura dell'articolo 5 *sub* articolo 1:

*Art. 5.* — Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del titolo II e dell'articolo 6 *sub* articolo 1:

**TITOLO II. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE.**

*Art. 6.* — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento aggiuntivo.

*Alla fine dell'ultimo comma aggiungere le parole:* aliquota che non potrà essere superiore a centesimi quaranta per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

**PATRINI, Relatore.** L'emendamento aggiuntivo di cui è stata data testé lettura è stato già approvato in sede referente.

**RAFFAELLI.** Domando la parola sull'intero articolo 1/6, posto che detto articolo riguarda la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale presso la Cassa depositi e prestiti e che esso disciplini tutte le operazioni che detta sezione andrà a fare, per sollevare nuovamente, come tema di riflessione ai signori rappresentanti del Governo ed a tutta la Commissione (al di là e al di sopra di un formale emendamento che potrebbe eventualmente essere anche opera dell'intera commissione, coadiuvata dal Governo) il problema del costo del danaro per i comuni, dopo che la Se-

zione autonoma sarà entrata in funzione. E faccio questo, signor Presidente, e ne chiedo scusa, non per violare il *gentlemen's agreement* di non riprendere emendamenti già deliberati in sede referente ma perché oggi ci troviamo in una situazione necessariamente differente e peggiore riguardo a quei mesi nei quali già discutemmo questo provvedimento.

La situazione è diversa e peggiore: in primo luogo perché a fronte delle esigenze, che sono le minime, che i comuni e le province vanno presentando, di finanziamenti, è aumentato, per ragioni arcinote, il numero dei dinieghi sia da parte della Cassa depositi e prestiti, sia da parte di tutto il sistema bancario, sì che oggi siamo in una situazione di stasi, che dovrebbe preoccupare più il Governo che non l'opposizione, nel finanziamento di opere di investimento da parte degli enti locali; in secondo luogo perché, per ragioni arcinote, è in atto una generale offensiva del costo del danaro contro i debitori, ossia un aumento di tutti i tassi d'interesse, per cui non solo i comuni e le province si trovano dinanzi al muro del diniego ma, in quei rari casi in cui questo muro viene sfondato, essi pagano interessi superiori; in terzo luogo ancora, perché, per le arcinote ragioni, l'approvvigionamento mediante ricorso al mercato finanziario di cartelle di credito di ogni tipo, è praticamente bloccato essendo intervenuta quella nota operazione patriottica che è l'esportazione di duemila miliardi di lire di capitali all'estero.

A questo punto, quindi, si rende necessario riprendere il discorso e stabilire un limite massimo agli interessi che la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale praticherà.

Noi diciamo che l'interesse deve essere uguale a quello vigente per la Cassa depositi e prestiti. Fra parentesi dirò che in taluni ambienti, dove abitano le cosiddette autorità monetarie, si sta studiando l'ipotesi di aumentare questo tasso della Cassa depositi e prestiti, dal 5 al 6 per cento ed oltre. Chiudo la parentesi. La nostra proposta è di fare riferimento al tasso vigente per le operazioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti. Non insisterò nemmeno su un agganciamento al 5,50 per cento, ma pregherei la Commissione di aderire al concetto che un aggancio si vuole.

Altro argomento è che la manovra al rialzo operata dalla Banca d'Italia e da tutti gli istituti porta ad un allargamento allotropico del problema della diminuzione dell'afflusso del danaro alla Cassa depositi e prestiti. Infatti la Cassa depositi e prestiti utilizza il rispar-

mio postale che è del 3 per cento dal marzo 1960, tasso già discriminato dal 1957 rispetto a quello praticato dal cartello bancario che operava aggirandosi intorno al 4 per cento. Assistiamo oggi a veri e propri terremoti nei rialzi dei tassi d'interesse, ciò che porta ad una caduta verticale con un inizio non già di paralisi, ma di vera e propria recessione delle stesse somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti. Sarebbe la fine.

Ora io domando, signori del Governo, onorevoli colleghi della Commissione se non sia il caso, nella situazione in cui oggi versiamo, di esaminare nuovamente la questione.

Ecco perché considero assai importante l'aggiornamento dei tassi da praticarsi dalla Sezione autonoma al tasso attivo vigente per la Cassa depositi e prestiti, ed assai urgente il rialzo del tasso passivo che la Cassa paga al risparmio postale.

Onorevoli colleghi, avete sbandierato il fatto che con la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si sarebbe risolto il problema degli enti locali; avete detto che il collega Raffaelli aveva, con la sua opposizione impedito la creazione della Sezione, e lo ha detto anche l'onorevole Gaspari, e lo ha ripetuto anche il rappresentante del comune di Marsala al convegno di Viareggio, ma la situazione è cambiata e merita riflessione e possiamo provvedere seduta stante o nel quadro della successiva discussione. Perciò invito seriamente e caldamente e forse anche indegnamente, a riprendere l'onesta critica che ho ascoltato da centinaia di assessori alle finanze al convegno di Viareggio e di ripensare a questi elementi: allargamento del risparmio, costo dei mezzi, costo del danaro.

SANTAGATI. Il relatore ha fatto presente che sono pervenuti da parte della Commissione giustizia alcuni pareri in merito soprattutto alla formulazione della legge. È stato anche detto, per quanto riguarda talune questioni, che si tratta solo di cambiamenti formali, che si intenderebbe trasferirli poi in sede di coordinamento.

All'art. 1/6, però, questa generica raccomandazione fatta mi sembra non possa trovare applicazione valida. Il parere della Commissione giustizia investe per questo articolo la regolazione del credito, e ciò non può costituire materia di coordinamento. Bisogna vedere, poi, se disattendiamo il parere o lo accettiamo.

Questo per superare l'*impasse* in cui ci troveremmo se valesse la regola generica preannunciata per il rinvio al coordinamento.

CASTELLI. Intervengo brevemente sull'art. 1/6. Riteniamo di richiamare la responsabilità della Commissione di merito che è assolutamente illusorio che si possa fare a meno delle cessioni di credito, in quanto tutta la procedura predisposta per le anticipazioni non evita in linea di fatto che le amministrazioni comunali possano essere costrette a chiedere ulteriori anticipazioni. In questo caso, dovrebbero essere garantite le cessioni di credito. Evidentemente, la Commissione è libera di stabilire che le cessioni di credito non possono o possono essere fatte. Nel testo della legge, però, questa situazione non è chiarita.

PATRINI, *Relatore*. Il problema delle anticipazioni non sorge per questo articolo; sorge invece al successivo secondo titolo, per gli articoli *sub* articolo 2.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Raffaelli ripropone questioni che abbiamo lungamente dibattuto in sede di Comitato ristretto: il costo del denaro per quanto riguarda i comuni. Io vorrei trarre dalle sue osservazioni la conclusione primaria che proprio per le sue conclusioni, si rende necessario approvare la legge. È per questo motivo che il Governo ha ritenuto di accogliere in sede referente l'emendamento di parte comunista sull'art. 4, proprio per accelerare l'*iter* del provvedimento e dare la possibilità ai comuni di accedere al credito presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Governo, come tutti gli onorevoli parlamentari qui presenti, è sensibilissimo ai problemi del risanamento delle finanze degli enti locali e per questo motivo farà tutti gli sforzi possibili per cercare di venire incontro in ogni modo alle necessità dei comuni. Si capisce che alcune regole di carattere generale non si possono sovvertire o mutare, perché il costo del denaro è quello che è. Se si emettono cartelle, è necessario che ci si adegui al mercato.

Io ho avuto occasione di rilevare che la Cassa depositi e prestiti è un istituto di credito come tutti gli altri e quindi agisce sul mercato come agiscono gli altri istituti di credito. Dissi anche che se si dovesse adottare il criterio di contenere i tassi di interesse ad un certo limite, noi porteremmo la Cassa depositi e prestiti in condizioni di un *deficit* tale, per cui l'aiuto che si darebbe ai comuni sarebbe illusorio.

Le questioni proposte dall'onorevole Raffaelli possono trovare collocazione e discussione in un più ampio quadro, inteso a ri-

vedere tutta la struttura della Cassa depositi e prestiti. Si capisce che la situazione monetaria è quella che è e proprio questa situazione spinge il Governo a chiedere alla Commissione di approvare al più presto possibile questa legge. La dobbiamo approvare prima del '70, anche al Senato, altrimenti creeremo problemi di copertura che porterebbero molto al di là nel tempo la soluzione di quei problemi la cui immediatezza si impone.

Il discorso dell'onorevole Raffaelli, pur avendo una sua validità, non può essere recepito in questa sede.

Per quanto riguarda le obiezioni fatte dall'onorevole Santagati, abbiamo detto che in sede di coordinamento si terrà conto del parere della Commissione giustizia, ma esclusivamente per questioni strettamente stilistiche.

Ora, l'osservazione che si trova nel parere dato dalla Commissione giustizia, circa la espressione « impedimenti qualsiasi », di cui si parla nell'art. 1/6, non è da condividere. Tale espressione infatti riproduce la dizione dell'art. 81 del testo unico del 1913. Tutti questi articoli hanno espressioni arcaiche, ma si vuole ripetere la stessa dizione perché il collaudo del tempo e la prassi hanno dato buoni risultati. Quindi si è cercato di non innovare.

Vorrei aggiungere che questa espressione non ha niente a che fare con le cessioni di credito, perché nei confronti della Cassa depositi e prestiti non sussiste la cessione di credito.

CURTI. Onorevoli rappresentanti del Governo, siamo tutti d'accordo sugli intenti di questa legge e sulla necessità di pervenire rapidamente ad una conclusione, ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, se bisogna far presto, bisogna anche fare bene.

Ora, la situazione è la seguente, che, senza l'accettazione dell'emendamento del Comitato ristretto si verificherà il fatto che i comuni deficitari difficilmente potranno contrarre mutui al 5,50 per cento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma l'emendamento aggiuntivo è accettato.

PATRINI, *Relatore*. Quello per il breve termine è accettato, ma è *sub* articolo 2.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tutti gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto sono accettati.

CURTI. Mi pare però che l'onorevole Raffaelli preannunciasse emendamenti per tassi al 5,50. Ora, che cosa accade in base alle norme che stiamo per approvare? Che noi, ai comuni deficitari daremo i mutui non più allo attuale tasso ma ad un tasso di interesse che andrà dal 6 al 7 per cento mettendo quindi tutti questi comuni in una condizione di estrema difficoltà. Essi avranno un aggravamento; la legge, cioè, ampliando il sistema, darà un aggravio ai comuni deficitari i quali non potranno più ottenere i mutui al 5,50 per cento, ma dovranno pagare un tasso più alto. I comuni deficitari si troveranno con un carico di interessi che andrà ad aumentare. Convegno che non è possibile mantenere il tasso di interesse *quo ante*, è una questione matematica, di economia. Ma allora, perché non trasferire questi prelievi dai risparmi ai fini di opere pubbliche per i comuni deficitari? Perché vi è una stratificazione fra comuni deficitari e non deficitari. Vi sono comuni che possono accedere a questo credito per investimenti anche al 6,90 per cento; ma esiste questa differenziazione tra comuni ed allora bisogna dare la possibilità ai comuni deficitari di non sopportare aggravii ulteriori. Si dà un volano ai comuni che non hanno la possibilità di avere il credito al 5,50 per cento e non si dà un colpo in testa ai comuni deficitari.

PATRINI, *Relatore*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non anticipare a questo articolo i problemi che sono invece trattati *sub* articolo 2. Sulla questione delle anticipazioni c'è stato non solo un grosso dibattito in sede referente ma anche in Comitato ristretto. Al collega Curti voglio precisare, come è logico, lo stato di fatto dei mutui a pareggio dei bilanci concessi dalla Cassa depositi e prestiti; essi sono il 100 per cento fino ad un certo ammontare; per le cifre ulteriori la Cassa depositi e prestiti concede mutui a pareggio per un quarto e per il completamento del mutuo i comuni devono accedere al credito ordinario.

Il presente disegno di legge, col fondo di solidarietà se opportunamente adoperato, potrebbe portare un paio di migliaia di piccoli comuni al pareggio. Per quanto concerne i grossi *deficit* delle province o delle grandi città non è che qui si muti la situazione anche perché è stato detto, e lo ha affermato anche il Ministro del tesoro, per i piccoli mutui a pareggio la Cassa depositi e prestiti opererà per garantire mutui meno cari del mercato libero. Ma, per i mutui a pareggio dei grossi *deficit* di bilancio, mi pare si torni a

discutere tutto un problema già discusso. L'onorevole Raffaelli invoca un meccanismo che va esaminato invece a proposito del credito a breve termine, mentre il collega Curti chiede venga previsto un tasso non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti. Prego l'onorevole Curti di non insistere nel suo concetto altrimenti riapriremmo tutto un capitolo, e prego anche l'onorevole Raffaelli, che ha evocato un suo emendamento presentato all'articolo 8 *sub* articolo 2 di non insistere per inserirlo in questa sede cioè l'articolo 6 *sub* articolo 1.

FAFFAELLI. Onorevole relatore, non ho parlato della Sezione di credito a breve termine bensì della Sezione autonoma. Dico che ho aperto un discorso, onorevole Presidente, più per la chiarezza che per altro perché poi, le determinazioni si prendono con il voto.

All'onorevole Sottosegretario Picardi, sempre con il rispetto che si deve ad un membro del Governo dico, e gliene chiedo scusa, che crede di giuocare con le parole quando dice che la Cassa depositi e prestiti può essere paragonata ad un istituto di credito che agisce sul mercato come tutti gli altri istituti di credito. Questo non è vero perché gli istituti di credito agiscono con i tassi e contro tassi, con buste e contro buste; la Cassa depositi e prestiti agisce sul mercato in condizioni di minorazione autolesionistica che il Ministro del tesoro ha imposto dal 1953 quando ha detto: voi potete disturbare quel mercato che è il sistema bancario ma adottando tassi con un punto o mezzo punto in meno.

Quindi non è vero niente che si tratta di un istituto paragonabile agli altri. La Cassa depositi e prestiti potrebbe funzionare come un grande istituto di credito, ma oggi è minorata, handicappata, perché c'è una imposizione tendente a far raccogliere alla Cassa depositi e prestiti a mezzo del risparmio postale meno denaro degli altri istituti. Questa situazione dura da tredici anni ed oggi è arrivata al punto di rottura.

Ed ora una domanda al sottosegretario Picardi. Ha lei idea di quanto verrebbe a costare oggi un mutuo ad un comune fatto con la Sezione autonoma mediante l'emissione di cartelle?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrebbe superare di poco il 6 per cento.

RAFFAELLI. Tecnici del sistema bancario italiano, da me interpellati, hanno detto: « Onorevole, a meno dell'8 non si fa niente ».

Al convegno di Viareggio del 26 settembre dissi quello che dice lei, onorevole Picardi, con una maggiorazione, parlai infatti del 7 per cento. Ed al convegno fui avvicinato da un esperto che mi disse che avevo detto una banalità, perché sotto il 9 oggi non può andare nessuno.

Noi vi indichiamo tre strade. La prima, modificare il tasso dei buoni postali fruttiferi e del risparmio postale in modo da avere più fondi e poter giocare sulla multiformità dei tassi. Seconda strada, mettete in circolo i 100 miliardi di utili all'anno e compensate i tassi passivi, avrete così la possibilità di praticare il 5,50 per cento generalizzato. Terza strada, un 5,50 fisso per tutti i comuni deficitari, un 5,75, se occorre, per gli altri comuni.

La realtà è che voi Governo e voi maggioranza, sembrate mutilati del minimo di autonomia per affrontare il problema. Queste cose, lo sanno tutti, si decidono fuori del Parlamento e fuori del Governo. Le decidono solo tre persone e poi vi incaricano di sostenerle in modo acritico.

A Viareggio mi è successo di finire a destra. Ella, onorevole sottosegretario, non ha difeso affatto la proposta di porre un limite agli utili a breve termine, e non considera che il meccanismo previsto per la Sezione autonoma costituisce una finestra per l'ingresso a vele spiegate del profitto bancario ai danni dei comuni.

Onorevole Patrini, lasciamo stare la collocazione, i punti, le virgole, emendamenti e non emendamenti. Questo è un discorso politico. Siete pronti a riceverlo in tutto o in parte? Se sì, discutiamolo; se non siete pronti a riceverlo, voteremo a scrutinio segreto e succederà quel che succederà. Ci vogliamo ripensare? O avete l'ordine di camminare sparati in questa strada che è molto pericolosa?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Già abbiamo avuto occasione di dire, a proposito dei tassi di interesse sui buoni postali ed il risparmio postale che il problema è allo studio e tendenzialmente il Tesoro è favorevole a modificarli allorché la questione sarà matura. Le sue osservazioni, onorevole Raffaelli, possono essere da me accolte come raccomandazione.

Sull'altra questione che lei poneva relativa all'utilizzo degli utili della Cassa depositi e prestiti, abbiamo anche su questo punto chiarito che sarebbe un beneficio di un paio di anni, perché questi utili verrebbero completamente assorbiti e metteremmo la Cassa

depositi e prestiti in condizione di non poter operare per il futuro. Per fare questo discorso occorre riformare la Cassa depositi e prestiti; ma se manteniamo ferma quella struttura, dobbiamo emanare norme inseribili nel sistema.

Per quanto riguarda gli interessi, io non so chi siano questi competenti che hanno dato a lei queste notizie. Io mi debbo servire delle informazioni dei nostri uffici, e credo che ci siano dei competenti al Tesoro. Mi si assicura che non si potrà andare al di là del 6,50. Si capisce che tutto può cambiare, ma affrontare in questo momento questo grosso problema, mi pare non sia molto utile. Non mi pare sia questo il momento idoneo.

RAFFAELLI. Non è vero che se si mettesse in circolo l'attuale quota elevatissima ed immorale degli utili che consegue la Cassa depositi e prestiti, in due anni si esaurirebbe, perché si tratta di 100 miliardi all'anno. Sulla base del tasso che dice lei, dal 6 al 6,50, sono un miliardo e mezzo all'anno: quindi, durerebbero 700 secoli. Si prevede che la Sezione autonoma debba fare 300 miliardi all'anno: due punti su 300 miliardi sono 6 miliardi all'anno. La Cassa depositi e prestiti sarebbe depauperata dell'utile oggi di 6 miliardi su 100, domani di 7 su 110. Quindi, continuerebbe a crescere l'utile.

Onorevole sottosegretario, ella deve avere un mandato anti municipale e anti politica economica corretta del paese, per cui addirittura ci falsa le cifre sotto gli occhi.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le cifre le ho portate l'altra volta.

RAFFAELLI. L'argomento dell'onorevole Picardi in base al quale, rimettendo in circolo, utilizzando i 100 miliardi di utili l'anno della Cassa depositi e prestiti, quei 100 miliardi si esaurirebbero in due anni, non è esatto perché si avrebbe una incidenza al massimo del 5 per cento che diverrebbe poi, minore e quindi sarebbe sopportabile. Rinunziare a questo significa sostenere argomenti estranei a quelli qui portati, soltanto perché si vuole far pagare di più il denaro ai comuni ed alle province. E vi dico un dato che, forse, non è ancora definitivo: l'indebitamento generale dei comuni e province è di 6200 miliardi; al 31 dicembre saranno 7 mila miliardi: 3200 per disavanzo e 2800 per opere pubbliche. Non mi direte che 2800 miliardi sono il debito della spesa facile perché è il minimo dovuto ed è dovuto alle ragioni che sappiamo

per tutti gli oneri di pertinenza statale scaricati sulla finanza locale. Ma la realtà è che questi 7 mila miliardi, gravano per 490 miliardi l'anno di interessi sui comuni e sulle province. Li volete aumentare? dove andiamo a finire?

Concludendo, onorevoli colleghi, e qui faccio un discorso ed una proposta politica. Ho dimostrato che è possibile mitigare il tasso che sarà praticato ai comuni attraverso la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale; mitigarlo nel senso ottimale, portarlo al 5,50 per cento; portarlo ad un ancoraggio all'1 per cento in più è possibile senza alcun aggravio, senza disturbo di nessuno. Se la Commissione lo vuole fare, può trovare i mezzi; se non lo vuole fare è perché qui si recita un mandato ricevuto da altre centrali, esterne ai poteri costituzionali dello Stato.

Mi pare di aver parlato chiaro.

PATRINI, *Relatore*. Vorrei fare un rilievo aritmetico al discorso dell'onorevole Raffaelli: possiamo anche ammettere che si tratti del 2 per cento ma esso diventerà l'8 e poi il 12. Solamente questo rilievo volevo fare.

RAFFAELLI. Occorreranno molti secoli per esaurire la cifra.

PATRINI, *Relatore*. Io ribadisco ancora il parere del Comitato ristretto.

RAFFAELLI. Allora inseriamo nella legge: « non superiore al 6.60 per cento ».

PATRINI, *Relatore*. Oggi com'è oggi la Cassa depositi e prestiti dà il 100 per cento fino a 300 milioni e per il resto il 25 per cento dopo di che i comuni e le province vanno ad attingere al mercato. Abbiamo fatto una media ponderata sia in comitato ristretto, sia in commissione ed è emerso — debbo credere alle cifre che vengono fornite dal rappresentante del Ministero del tesoro — che con lo strumento in atto, fino a 300 miliardi non si introduce un sistema di ulteriore aggravio per i comuni e le province che hanno grossi deficit di bilancio, per il ripiano dei bilanci stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 1/, di cui do nuovamente lettura.

*Alla fine dell'ultimo comma aggiungere le parole:* aliquota che non potrà essere supe-

riore a centesimi quaranta per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 *sub* articolo 1 nel testo risultante a seguito della modifica adottata.

(È approvato).

Do lettura del Titolo III e dell'articolo 7 *sub* articolo 1.

**TITOLO III. — DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE. CARTELLE ORDINARIE.**

*Art. 7.* — Le cartelle fruttano l'interesse netto — esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri — stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati, sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 *sub* articolo 1.

*Art. 8.* — Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso

anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorre, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonché gli enti morali sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 *sub* articolo 1.

*Art. 9.* — In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 quale risulta nel suo complesso a seguito delle modificazioni adottate.

*(Disposizioni in materia di credito ai Comuni ed alle Province)*

**ART. 1.**

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

**DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE**

**TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE.**

*Art. 1.* — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita con gestione

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1969

propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a fare prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'Ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

*Art. 2.* — La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo precedente è data e regolata mediante decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi dell'articolo 5 successivo.

I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*Art. 3.* — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro del tesoro su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

*Art. 4.* — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a de-

bito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

*Art. 5.* — Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

#### TITOLO II. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE.

*Art. 6.* — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che non potrà essere superiore a centesimi quaranta per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

#### TITOLO III. — DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE. CARTELLE ORDINARIE.

*Art. 7.* — Le cartelle fruttano l'interesse netto — esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri — stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati, sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.

*Art. 8.* — Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorre, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonché gli enti morali sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

*Art. 9.* — In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

L'articolo 2 presenta numerosi subarticoli. Ritengo opportuno darne lettura e porlo in discussione preliminarmente in base all'articolazione interna.

Do lettura dell'alinea e dell'articolo 1 *sub* articolo 2:

#### ART. 2.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

#### DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

*Art. 1.* — È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta, spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 *sub* articolo 2.

#### ART. 2.

*Art. 2.* — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla



Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ».

PATRINI, *Relatore*. Il Relatore ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 *sub* articolo 2 con le modifiche testé adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 *sub* articolo 2:

*Art. 3.* — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del *deficit* di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 *sub* articolo 2:

*Art. 4.* — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono am-

messi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 5 *sub* articolo 2:

*Art. 5.* — Nei limiti e alle condizioni stabilite come al precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine per il tramite della autorità tutoria competente, corredata dalla deliberazione di cui all'articolo seguente.

Il Comitato ristretto ha proposto di sopprimere il terzo comma.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 *sub* articolo 2 quale risulta a seguito della soppressione del terzo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 *sub* articolo 2:

*Art. 6.* — Il consiglio comunale e provinciale delibera l'anticipazione da richiedere senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali nelle regioni a statuto speciale.

Il consiglio comunale e provinciale può deliberare la anticipazione da richiedere con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo; i fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del

Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:

« Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

Il Consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio, o con atto successivo, delibera l'anticipazione da richiedere sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio.

La deliberazione anzidetta è adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli Enti locali nelle Regioni a statuto speciale e non è soggetta a speciale approvazione.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla Prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra nonché dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente.

I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritto nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione ».

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei commi primo e secondo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 sub articolo 2 quale risulta a seguito delle modificazioni adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 sub articolo 2:

Art. 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali.

Il Comitato ristretto propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effettuati da altri Istituti di credito, nonché dai tesoriere comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 sub articolo 2 quale risulta a seguito della modificazione adottata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 sub articolo 2:

Art. 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreti registrati

alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonché i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Raffaelli, Sargentini e Vespignani hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Per i fondi erogati utilizzando le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui di cui al primo comma del presente articolo, l'interesse non può superare la differenza fra i saggi attivi e passivi afferenti alle giacenze stesse ».

PATRINI, *Relatore*. Questo emendamento aggiuntivo non è stato accolto dal Comitato ristretto ed è stato respinto nel corso dell'esame in sede referente.

Ho già avuto occasione di dire che questa proposta sarebbe meritevole di essere presa in considerazione dopo qualche anno di sperimentazione del credito a breve termine. Quindi, non è da inserire ora; eventualmente, tra due anni, se il meccanismo suggerito si dimostrerà idoneo ad essere tradotto.

RAFFAELLI. Ho consultato una decina di ragionieri capi di comuni al disopra di centomila abitanti e di amministrazioni provinciali, i quali mi hanno detto che è immorale che il comune A, avendo contratto un mutuo di un miliardo e 100 milioni per una grande opera di risanamento e pagando per questo mutuo già la rata di ammortamento, essendosi l'opera complicata nel corso dei lavori per sopravvenute migliorie tecniche importantissime, vada a contrarre un prestito a breve termine di 50 o 100 milioni per fronteggiare una situazione del genere, e debba prendere i suoi soldi, sui quali ha già pagato il 5 per cento, e debba ripagarci il 5,50 per cento.

Questo nostro emendamento non ha un carattere imperativo, ma ordinatorio del dispositivo; dà una norma indicativa: modellare il tasso tenendo conto di questi elementi. Non è nemmeno obbligatorio, mutuo per mutuo, ma in linea di scelta di politica economica.

Pertanto insisto nel mio emendamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo già detto le ragioni per cui l'emendamento non si poteva accogliere. Oltretutto, c'è una difficoltà di ordine pratico, perché una volta che i fondi affluiscono alla Cassa depositi e prestiti, ci vorrebbe una sezione speciale ed una gestione particolare per

poter identificare le somme accantonate a questo fine.

SARGENTINI. Dice l'onorevole Sottosegretario che bisognerebbe costituire una sezione speciale, ma potrebbe esserci un modo molto semplice per risolvere l'intero problema. Invece di restituire ai comuni e alle province il 2 per cento su queste giacenze, si potrebbe pagare il 5 o il 5,50 per cento ed allora non vi sarebbero più difficoltà a fare anticipazioni da parte della Sezione a breve termine.

È inconcepibile che sui mutui i comuni debbano pagare, insieme all'ammortamento dei mutui, una quota di interesse del 7, 6 o 5,50 per cento e che parte di questi mutui, che vengono già pagati, ammortizzati per anni, giacciono nelle casse della Cassa depositi e prestiti.

Credo che l'emendamento non sia risolutore del problema, perché il vantaggio potrebbe andare a comuni diversi e l'onere potrebbe essere sopportato da comuni diversi.

Però bisognerebbe trovare il modo di modificare la legislazione vigente e, se l'onorevole relatore è d'accordo, se è d'accordo la parte democristiana, si potrebbe presentare una proposta di legge che modifichi questa situazione, una situazione, il minimo che si possa dire, inconcepibile. Non si può pretendere che lo Stato incassi questa differenza fra il 2 per cento ed il tasso di interesse che si paga sui mutui, che incassi quindi interessi al di sopra del 5,50 per cento e, che, cioè, concedendo anticipazioni ai comuni mediante le giacenze, goda di interessi multipli. Se siamo d'accordo, potrò astenermi dal votare l'emendamento, se, ripeto, siamo d'accordo nel presentare una proposta di legge nel senso da me indicato. Vorrei conoscere il parere del Governo. Queste giacenze saranno utilizzate in questo senso; autorizziamo la Cassa depositi e prestiti ad utilizzarle per le anticipazioni; allora, se è così, se queste giacenze sono sempre utilizzate, e quindi non sono più giacenze e fruttano un interesse del 5,50 per cento, almeno restituiamo ai comuni la differenza, diamo ai comuni per queste giacenze, il 5,50 per cento anziché il 2 per cento ed il problema è risolto.

PATRINI, *Relatore*. Il collega Sargentini sa bene quale dibattito si sia svolto intorno a questo e ad altri emendamenti tutti miranti a modificare la struttura della Cassa depositi e prestiti ma l'argomento è troppo grosso per essere risolto con gli emendamenti. Come già ho avuto occasione di affermare all'onorevole

Sargentini sono disposto a firmare una proposta di legge organica sulla materia. Per altro non credo che la gestione della Cassa depositi e prestiti costi la differenza dal 5,50 al 7 per cento, non credo che costi tanto. Sulla questione generale sono d'accordo, sull'emendamento no.

SARGENTINI. Lei è d'accordo ma non il Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esaminerà la cosa con la massima attenzione.

RAFFAELLI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli ed altri di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 *sub* articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 *sub* articolo 2:

Art. 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione è destinato alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 quale risulta, nel suo complesso, a seguito delle modificazioni adottate:

#### ART. 2.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

#### DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

Art. 1. — È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio

separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta, spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti:

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

Art. 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il saggio di interesse per dette anticipazioni non può essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3. — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del deficit di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare della anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e

di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

*Art. 4.* — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

*Art. 5.* — Nei limiti e alle condizioni stabilite come al precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.

*Art. 6.* — Il Consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo, delibera l'anticipazione da richiedere sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio.

La deliberazione anzidetta è adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli Enti locali nelle Regioni a statuto speciale e non è soggetta a speciale approvazione.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla Prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra nonché dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente.

I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritto nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

*Art. 7.* — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effettuati da altri Istituti di credito, nonché dai tesorieri comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni.

*Art. 8.* — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreti registrati alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonché i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

*Art. 9.* — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione è destinato alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazioni sulla base del decreto che autorizza l'assunzione del prestito a copertura del disavanzo stesso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Sargentini:

ART. 3-bis.

L'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, è sostituito dal seguente:

« Tutti i fondi della Cassa depositi e prestiti provenienti dal risparmio postale, dai depositi obbligatori e dal rimborso dei prestiti saranno impiegati, su deliberazione del consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del tesoro, in:

a) prestiti ai comuni, alle province e loro consorzi, conto corrente con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e cartelle di credito comunale e provinciale per non meno di nove decimi;

b) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle di credito fondiario od agrario, conto corrente con il Tesoro dello Stato, conto corrente con la sezione autonoma per il credito a breve termine ed altri modi stabiliti da apposite leggi per il residuo decimo.

Per i buoni postali di risparmio emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge i saggi di interesse sono stabiliti nella misura del 4,50 per cento fino al quinto anno compreso, del 4,75 per cento dal sesto al decimo anno compreso, del 5 per cento dall'undicesimo al quindicesimo anno compreso, del 5,25 per cento dal sedicesimo in poi.

Con decreto del Ministro del tesoro è stabilito, per ciascun taglio dei buoni, il montante relativo ai bimestri compresi in ciascuno dei periodi suindicati ».

Do lettura degli articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Raffaelli, Vespignani, Lenti, Giovannini, Speciale, Specchio, Nicco-

lai Cesarino, Cesaroni, Conte, Borraccino, Martelli, Scipioni.

ART. 3-bis.

« Il tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi è fissato nel 5 per cento con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 3-ter.

« Il tasso di interesse per tutte le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti è fissato in misura non superiore al 5,50 per cento ».

PATRINI, *Relatore*. Anche tali articoli aggiuntivi concernono il funzionamento della Cassa depositi e prestiti, perciò il Relatore si richiama alle argomentazioni già svolte.

SARGENTINI. Non per la prima parte dell'articolo 3-bis da me proposto.

PATRINI, *Relatore*. La prima parte cui ella fa cenno costituisce sempre materia inerente al funzionamento della Cassa depositi e prestiti e quindi rientra nelle argomentazioni già svolte. Il Relatore ripete ciò che ha detto anche in sede referente: è cioè favorevole a certe considerazioni sulla Cassa depositi e prestiti ma si tratta di materia da riproporre in altra sede.

SARGENTINI. Nel mio intervento iniziale che riguardava il presente disegno di legge, nel rappresentare la situazione dei comuni e delle province che è nota a tutti ma della quale non so se tutti si occupano veramente, perché è una situazione veramente tragica, io dissi che questo disegno di legge non era, per il modo in cui era formulato, sufficiente a soddisfare anche parzialmente, ma efficacemente, le esigenze davvero pressanti, enormi, dei comuni e delle province. Dissi che bisognava trovare in tutti i modi la via per poter soddisfare queste esigenze, non soltanto per l'approvvigionamento del danaro (che ricercato al di fuori della Cassa depositi e prestiti è difficile, estremamente difficile da reperire per molti comuni e per molte province che non abbiano più a disposizione cessiti delegabili), ma anche per il costo del danaro; e dissi che (poiché, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti è istituzionalmente indicata dal legislatore come la fondamentale fonte di finanziamento per i comuni e le province) non bastava l'articolo 1 della legge

15 aprile 1965 a garantire ai comuni il massimo dei finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti, perché quella legge si esprime in questo modo: « La Cassa depositi e prestiti può destinare fino al 90 per cento per finanziamenti ai comuni e alle province ». Cosa vuole dire questo? È semplice; può destinare fino al 90 per cento ma potrebbe destinare solo il 30, il 40, il 50 per cento.

RAFFAELLI. Anche l'8 per cento.

SARGENTINI. Anche l'8 per cento. Ora io ribadisco che questa proposta tende invece ad impegnare la Cassa depositi e prestiti a destinare in concreto il 90 per cento delle sue possibilità finanziarie per finanziamenti ai comuni ed alle province; cioè che quello che ora è una facoltà, diventi un impegno, un obbligo.

In sede di comitato ristretto, il rappresentante del Governo mi rispose che la legge vigente è sufficiente perché la volontà del Governo è quella di andare incontro ai comuni ed alle province. Quindi, non si dubitasse affatto di questa buona intenzione del Governo. Beh, se così è, non so cosa impedisca che si stabilisca in un emendamento la trasformazione di una facoltà in un obbligo.

Abbiamo detto e confermato che questa creazione della sezione autonoma e della sezione a breve termine non elimina l'impegno della Cassa depositi e prestiti di finanziare per suo conto i comuni e le province, cioè l'impegno della Cassa depositi e prestiti è di continuare a finanziare i comuni e le province, indipendentemente dalla creazione di queste due sezioni.

Se così è, non si vede perché questa non sia la sede per stabilire in modo preciso quello che oggi è stabilito in modo aleatorio: fino al 90 per cento può significare fino all'80, al 40, al 30 per cento. Ragione per cui insisto nell'emendamento per la prima parte comprese le lettere cioè *a*) e *b*). Posso consentire a ritirare gli ultimi due commi dello emendamento relativi ai buoni postali fruttiferi.

RAFFAELLI. Li faccio miei.

PATRINI, *Relatore*. Oggi la Cassa depositi e prestiti è facoltizzata fino al 90 per cento, ripeto che con questi emendamenti incidiamo nelle strutture della Cassa depositi e prestiti.

SARGENTINI. Purtroppo la prassi non la porta al 90 per cento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario. Questo vincolo di accantonamento del 10 per cento è molto oneroso. Questo vincolo del 10 per cento costituirebbe un blocco di somme considerevoli. D'altro canto, diciamo già anche le altre volte, che c'è la buona volontà di provvedere Domani, per ragioni di carattere contingente, la Cassa depositi e prestiti si potrebbe trovare nella situazione di non rispettare i limiti obbligatori che le poniamo.

SERRENTINO. Quanto detto dall'onorevole Sargentini mi pare valido; tuttavia gli proporrei di trasformare in un ordine del giorno il contenuto di questo suo emendamento; ordine del giorno che troverebbe la mia adesione.

SARGENTINI. Insisto perché sia votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, per divisione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Sargentini di cui ho già dato lettura non accolto dal Relatore né dal Governo, fino alla lettera *b*) inclusa.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Gli ultimi due commi dell'articolo 3-*bis* già di iniziativa del deputato Sargentini, fatti propri dall'onorevole Raffaelli trattano materia identica a quella trattata dall'articolo aggiuntivo 3-*bis* presentato dai deputati Raffaelli ed altri e di cui ho già dato lettura.

PATRINI, *Relatore*. Date le dichiarazioni fatte poco fa dall'onorevole Sottosegretario, e cioè che la questione è all'esame del Comitato del credito e del Governo, il Relatore, auspica che si voglia aumentare il tasso che va ai piccoli risparmiatori sparsi in centri minori e che investono in buoni postali. È cosa della quale abbiamo parlato in sede referente e l'auspicio del Relatore è che si provveda al più presto. Ripeto però che non è opportuno introdurre tale materia nel disegno di legge al nostro esame.

RAFFAELLI. Se non vado errato, il presente provvedimento si è cominciato a discuterlo nell'ottobre del 1968; siamo all'ottobre del 1969; sono passati 12 mesi. Nel 1968 furono replicate dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Picardi, parole esattamente eguali alle attuali: il Governo ha allo studio il problema. Poiché un anno per studiare un pro-

blema semplice è troppo, debbo arguire che sotto le parole « è allo studio », si celi invece un altro significato: « il Governo è, rimane e sarà sempre contrario » perché così hanno proclamato gli editti delle cosiddette autorità monetarie. E dico questo per una cortesia verso il Governo e verso l'onorevole Relatore perché è strano che in un anno lo studio non abbia dato frutti.

Dico questo perché anche tutti gli altri colleghi del settore di maggioranza che si apprestano a votare, non si lascino trarre in inganno da questa scarsa volontà di studiare del governo.

PATRINI, *Relatore*. Voglio aggiungere una piccola postilla: quelle affermazioni furono fatte in giugno, quindi alcuni mesi fa.

RAFFAELLI. Sono entrato alla Camera nel 1953. Ho sollevato il problema il 20 luglio e dal 20 luglio è ancora allo studio.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una dichiarazione del genere l'ho fatta e ripetuta questa mattina. Ho detto che è allo studio perché venga attuata nel momento più opportuno.

RAFFAELLI. Più opportuno del momento in cui vanno defluendo i fondi della Cassa depositi e prestiti, non c'è. Una agenzia economica di chiara fama ha detto « Ora o mai più ». Credo che abbiate scelto il mai più.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli ultimi 2 commi dell'articolo 3-bis già di iniziativa del deputato Sargentini, fatti propri dall'onorevole Raffaelli e di cui ho già dato lettura.

(*Non sono approvati*).

Onorevole Raffaelli, insiste per l'articolo aggiuntivo 3-bis di cui è primo cofirmatario?

RAFFAELLI. L'articolo 3-bis funge da subordinata all'emendamento testé respinto. Debbo riconoscere che l'emendamento Sargentini che mi ha trovato completamente consenziente, era stato fatto in modo più organico di quanto avessi fatto io appunto per offrire al Governo una serie di posizioni sulle quali un governo, non prigioniero delle cosiddette autorità monetarie, potesse manifestare un minimo di libertà e di autonomia. Abbiamo visto che questa libertà ed autonomia (anche se le autorità sono oggi all'estero) non c'è.

L'emendamento di cui trattiamo è molto più semplice del precedente e propone una posizione che ho desunto dalla Corte dei conti (non vado quindi *contra legem*) che potrebbe essere una posizione massimale sulla quale il Governo potrebbe pronunciarsi nella sua autonomia e dire: il 5 per cento no, ma veniamo al 4 per cento, non in modo unico, ma articolato. Sentiamo che cosa dice il Governo.

PATRINI, *Relatore*. Io credo che il problema sia sicuramente allo studio e spero che vi sia un provvedimento che elevi al 4,50 per cento o al 5 per cento il tasso di interesse sui buoni postali fruttiferi perché così si favoriscono veramente i piccolissimi risparmiatori dei più dispersi centri di montagna e rurali, dove c'è solo l'ufficio postale. Non ritengo però che sia questa la sede pertinente per risolvere il problema. Se venisse presentato un ordine del giorno mi associerei.

RAFFAELLI. Poiché, da quanto ho capito, ci accingiamo a registrare una votazione nella quale verrà respinto l'articolo 3-bis da me proposto (ormai sulla banchina perdente), propongo di affermare in qualche modo la volontà della Commissione con un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Camera,

nel discutere il disegno di legge n. 532:

considerato che l'incremento del risparmio postale che alimenta la Cassa depositi e prestiti è in diminuzione;

considerato che ciò dipende prevalentemente dalla misura dei tassi di interesse corrisposti al risparmio postale, notevolmente inferiori a quelli del sistema bancario;

considerato che la Cassa depositi e prestiti è per legge la fonte principale di finanziamento per gli enti locali e che attualmente e da tempo non può rispondere alle loro necessità indilazionabili;

considerata l'attuale situazione del mercato finanziario,

impegna il Governo

ad aumentare i tassi d'interesse sui buoni postali fruttiferi e sui libretti di risparmio, per eliminare, o quanto meno ridurre sensibilmente, la esistente sperequazione che opera in danno dello Stato e dei comuni e nei confronti dei minori risparmiatori ».

AZZARO. Stiamo discutendo in sede legislativa su articoli aggiuntivi. A questo punto non credo sia possibile inserire un ordine



del giorno. Prego pertanto l'onorevole Presidente di volere in questo senso applicare la procedura e differire la discussione dell'ordine del giorno preannunziato dall'onorevole Raffaelli.

**PRESIDENTE** Gli ordini del giorno vengono svolti e votati in Commissione al termine dell'esame degli articoli.

L'articolo aggiuntivo 3-bis dell'onorevole Raffaelli è ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 3-ter di iniziativa degli onorevoli Raffaelli ed altri di cui ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

*(Disposizioni straordinarie  
in materia di finanza locale)*

L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato al 15 novembre dell'anno precedente

Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province anche se prevede l'applicazione di eccedenze sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni, mutui, spese facoltative e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, deve essere deliberato dai rispettivi consigli con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ai comuni ed alle province.

La relativa deliberazione deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 30 novembre, il prefetto per mezzo di commissario predispone d'ufficio il bilancio sottoponendolo ai competenti consigli comunali e provinciali ed assegnando ai medesimi il termine massimo di trenta giorni

dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

Le giunte provinciali amministrative devono esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della Commissione centrale per la finanza locale il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'Organo tutorio provinciale, che deve essere espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salve le proroghe necessarie alla Commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile ».

Il Comitato ristretto propone di sostituire il primo ed il secondo comma, dopo l'alea, con i seguenti:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti che non siano capoluoghi di provincia devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente ».

I deputati Cesaroni, Vespignani, Boiardi, Giovannini, Conte, Raffaelli, Niccolai Cesarino, Speciale, Specchio, Scipioni, Borraccino, Lenti e Martelli propongono di sopprimere i commi quarto e quinto dopo l'alea.

Il Comitato ristretto propone inoltre i seguenti emendamenti:

*« Sostituire il quarto comma dopo l'alea con il seguente:*

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province anche se prevede l'applicazione di eccedenze sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni, mutui, spese facoltative e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, deve essere deliberato dai rispettivi consigli con l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati ai comuni ed alle province ».

*« Sostituire il sesto comma dopo l'alea con il seguente:*

Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre il Prefetto nomina un Commissario affinché predi-

sponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio ».

« *Sostituire l'ottavo comma dopo l'alinea con il seguente:*

Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della Commissione centrale per la finanza locale il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salva proroga di un mese alla Commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile ».

« *Aggiungere il seguente comma:*

Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati ».

PATRINI, *Relatore*. Questo articolo ha avuto ampia discussione in Comitato ristretto ed in sede referente. Il Relatore si pronuncia favorevolmente in merito alla soppressione dei commi quarto e quinto, proposta dagli onorevoli Cesaroni ed altri ed invita la Commissione ad approvare l'articolo 4, con tale modifica e con gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, salvo quello al quarto comma che il relatore ritira per aderire all'emendamento soppressivo.

CASTELLI. I rilievi espressi dalla Commissione giustizia, espressi al testo del disegno di legge, sono da considerarsi superati di fronte agli emendamenti proposti dal Comitato ristretto.

CESARONI. Quando motivammo il nostro emendamento soppressivo, dicemmo che tutto il problema era un problema di riforma della legge comunale e provinciale. Il Governo accoglie questa nostra richiesta; però vorrei che restasse agli atti che noi auspichiamo che la riforma della legge comunale e provinciale avvenga quanto prima possibile.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In merito all'emendamento Cesaroni, inteso a sopprimere il quarto ed il quinto

comma dell'articolo 4, non posso che richiamarmi a quanto ho avuto l'onore di dichiarare nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente.

Il Governo, per l'emendamento in questione, si è già rimesso alle decisioni della Commissione onde consentire la trattazione in sede legislativa del disegno di legge.

Devo però ribadire che l'abbattimento del *quorum* per la votazione dei bilanci, contemplato dall'articolo 4, si inserisce in uno schema logico inteso ad assicurare stabilità ed efficacia all'azione amministrativa degli esecutivi degli enti locali.

La questione è rilevante e delicata; al solo fine di consentire un accelerato *iter* del provvedimento, che è assai atteso dai comuni, non si è inteso fare del problema del *quorum* una questione di Governo. Ma è del pari evidente che il Governo si riserva di riproporre l'esigenza di stabilità efficacia e certezza del funzionamento degli esecutivi locali nel quadro di una ristrutturazione organica degli enti che si renderà indispensabile allorquando saranno state istituite le Regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo e secondo comma proposto dal Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'emendamento sostitutivo del comma quarto è stato ritirato dal Comitato ristretto.

A fronte dell'emendamento soppressivo proposto dai deputati Cesaroni ed altri pongo in votazione il mantenimento dei commi quarto e quinto.

(Non è approvato).

I commi quarto e quinto sono quindi soppressi.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del sesto comma proposto dal Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ottavo comma, proposto dal Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1969

Do lettura dell'articolo 4, quale risulta a seguito delle modificazioni adottate:

## ART. 4.

*(Disposizioni transitorie  
in materia di finanza locale)*

L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti che non siano capoluoghi di provincia devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. »

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il Prefetto nomina un Commissario affinché predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della Commissione centrale per la finanza locale il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salva proroga di un mese alla Commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.

Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

## ART. 5.

Per 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere modificati gli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate che presentino disavanzo economico di bilancio.

Per lo stesso periodo è fatto altresì divieto agli enti e alle aziende indicati nel primo comma di assumere a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata personale di ogni qualifica e mansione, salvo che per la copertura, secondo le norme vigenti, di posti di organico vacanti.

Le assunzioni di personale in violazione del predetto divieto sono nulle. Gli amministratori o i segretari comunali e provinciali non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

I deputati Specchio, Boiardi, Conte, Speciale, Scipioni, Vespignani, Niccolai, Martelli, Raffaelli, Lenti, Cesaroni, Borraccino e Giovannini propongono la soppressione dell'intero articolo.

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

« Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico di bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata personale di ogni qualifica e mansione.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita ».

Risultano inoltre presentati i seguenti emendamenti all'emendamento sostitutivo.

I deputati Santagati e Abelli propongono di sostituire al primo comma le parole « per tre anni » con le parole « per cinque anni ».

I deputati Caruso, Vespignani, Raffaelli, Niccolai, Martelli, Conte, Specchio, Giovannini e Cesaroni propongono di sostituire il terzo comma dell'emendamento sostitutivo con il seguente.

« Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti e alle aziende municipalizzate di cui al primo comma di assumere personale a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, salvo il caso in cui le amministrazioni abbiano deliberato nuovi organici per provvedere all'ampliamento o istituzione di nuovi servizi previsti dalla legge e li abbiano trasmessi alla prefettura da almeno due mesi ».

E propongono inoltre di sopprimere al quarto comma le parole « e i segretari ».

Il deputato Castelli propone il seguente emendamento all'emendamento sostitutivo del quarto comma:

« Al quarto comma, dopo le parole « divieto medesimo » inserire le parole: , salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di delibera approvata dalla autorità tutoria ».

PATRINI, *Relatore*. Per questo articolo risultano mantenuti due emendamenti al testo emendato dal Comitato ristretto. Uno, dell'onorevole Specchio ed altri, soppressivo dell'intero articolo; l'altro, degli onorevoli Santagati e Abelli inteso ad elevare i termini del divieto. Oggi è stato presentato quello dell'onorevole Caruso al terzo comma.

La Commissione giustizia pure ha fatto un rilievo riguardo alla responsabilità degli amministratori ripresa ora dall'emendamento

Castelli. Al Relatore sembra sufficientemente chiaro l'ultimo comma dell'articolo riguardo alle responsabilità.

CASTELLI. Debbo precisare che forse non è stato espresso con esattezza il criterio che era alla base dell'emendamento proposto dalla Commissione giustizia, e che ho fatto mio. Può capitare in pratica che venga assunto un dipendente in violazione delle disposizioni di legge. La prestazione di lavoro dà diritto ad ottenere il compenso. Può verificarsi che, successivamente, altri amministratori, licenzino il dipendente che era stato assunto illegalmente. Per pacifica dottrina, costui ha il diritto di essere pagato per tutto il periodo in cui ha prestato la sua attività e ha diritto di percepire le indennità conseguenti. È evidente che non vi è responsabilità da parte degli amministratori che non l'hanno assunto. È evidente che così come è congegnato l'articolo, nessun amministratore vorrà pagare le indennità ed allora si andrà di fronte al giudice ed il comune sarà condannato.

AZZARO. Vorrei esporre al Governo ed ai membri della Commissione qualche riflessione sulla obiezione sollevata dalla Commissione giustizia e testé ripresa dall'onorevole Castelli.

Si vuole con l'articolo 5 sostanzialmente creare un divieto assoluto e le conseguenze di questo divieto debbono essere poste a carico di coloro i quali sono i responsabili dell'inosservanza di questo divieto. È allora evidente che colui il quale è beneficiario della decisione adottata, abbia il diritto ad avere il compenso per la prestazione di lavoro perché altrimenti il comune potrebbe essere condannato per illecito arricchimento essendosi avvalso di una attività senza pagarla. Senonché, bisogna vedere chi è responsabile nei confronti della prestazione, se il comune ovvero colui il quale, adottando una deliberazione illegittima, ha messo il comune nella condizione di dover corrispondere un pagamento. In conseguenza di questa illegittima deliberazione e per l'attività del dipendente assunto illecitamente, si ha una causa da cui risulta che il debitore nei confronti della prestazione, non è il comune ma è colui il quale lo ha assunto. Se noi, attraverso l'emendamento proposto poniamo l'impiegato illegittimamente assunto nella condizione di « ripetere » dal comune, direttamente, il suo avere, evidentemente sarà poi il comune che dovrà « ripeterlo » dagli amministratori; quindi,

poiché anche colui il quale è beneficiario della assunzione, sa che è stato assunto attraverso una via illegittima, non vedo perché bisogna assicurare questa protezione preventiva, perché bisogna cioè pagare, mettere in condizione, il comune, di pagare immediatamente senza arrivare invece ad una vicenda giudiziaria attraverso la quale il *peculium* dell'impiegato sarebbe comunque salvaguardato, ma sarebbe imputato a carico dell'amministratore che ha commesso la violazione nell'assunzione.

Comunque, signor Presidente, volevo sollevare tale questione per dire che non era affatto pacifica e che, del comportamento illegittimo, non può essere considerato direttamente responsabile il comune e che, se anche il comune si è avvalso di una prestazione illegittima la strada da seguire deve essere quella di togliere all'amministratore quello che fu dato. Se si stabilisce il sistema per cui un amministratore, che cammina sul filo della illegittimità, assume illegittimamente un individuo e quando poi la giunta provinciale amministrativa avrà bloccato la deliberazione è invece il comune che deve comunque pagare, è evidente che vi è un modo per eludere la legge, una legge che, invece, non deve presentare nessuna crepa.

È evidente che negli intervalli fra la contestazione della illegittimità e l'accertamento di essa possono accadere vicende varie, che potrebbero eludere il dettato di questa legge, per cui, credo che, a non prendere in considerazione — e questa è la mia proposta — l'obiezione avanzata dalla Commissione giustizia, la legge varrebbe in ogni caso a favore di coloro che hanno prestato comunque lavoro, vi è però questa protezione che noi vogliamo stabilire in maniera inequivocabile a favore delle finanze comunali che sarebbero comunque salvaguardate e non facciamo torto a nessuno quando non prendiamo in considerazione l'osservazione fatta dalla Commissione giustizia.

PATRINI, *Relatore*. Vorrei aggiungere una questione. È un problema di legittimità che riguarda il prefetto e diventerà un problema mastodontico nell'abuso. Mi pare che l'ultimo comma dell'articolo sia sufficientemente chiaro per quel che riguarda la procedura riservata al prefetto. Esporrò due punti di diversità tra il testo governativo e il testo del Comitato ristretto.

Al primo comma si differenzia fra comuni e si parla di comuni con bilancio deficitario. L'impedimento, nel testo del comitato ristret-

to, rimane solo per i comuni che abbiano ricorso al mutuo a pareggio per bilancio deficitario. Questo emendamento, se varato, significa ridurre da 6500 a 3500 circa i comuni interessati al divieto di assunzioni. È stato poi introdotto, consenziente il Ministero dell'interno, il principio che assunzioni di personale sono consentite per gli obblighi nuovi di istituzione o ampliamenti di servizi previsti dalle leggi.

Ora, il relatore propone l'approvazione dell'art. 5 così come è stato formulato dal Comitato ristretto. Il Relatore è contrario al testo suggerito dalla Commissione giustizia ed agli emendamenti Specchio e Santagati. Tenzionalmente favorevole agli emendamenti proposti dai deputati Caruso ed altri. Ma preferirebbe una rielaborazione dei commi terzo e quarto.

SANTAGATI. Io mi permetto di insistere sul mio emendamento. Quando proposi lo emendamento dissi che il periodo di 3 anni non era sufficiente ad evitare i noti inconvenienti che si sono verificati in moltissimi comuni, con l'assunzione di personale non solo pletorico, ma a volte obiettivamente dannoso. Tutti sanno benissimo che le amministrazioni in Italia, per la gran parte, sono deficitarie.

Se si accetta la *ratio* in virtù della quale si vuole mettere un blocco alle assunzioni, è evidente che o il blocco esplica questa sua efficacia o non la esplica. Non si può consentire un miniblocco. Io ho proposto il termine di 5 anni perché mi pare ci sia in ciò una razionalità: perché coincidono con la durata di una intera amministrazione e questa coincidenza diventa quasi matematica. Se le elezioni si fossero fatte nel rispetto dei termini legali, allora questa legge, se approvata entro l'anno, coincideva a pennello con una nuova amministrazione, per tutta la durata della nuova amministrazione. Essendosi spostati i termini, pazienza, ci sarà una differenza di 4 o 5 mesi, il che non può dare motivo di preoccupazione. Se qualcosa succederà, succederà adesso, alla vigilia delle elezioni.

Un periodo di soli tre anni, riproporrebbe ed aggraverebbe il problema.

VESPIGNANI. Noi manteniamo l'emendamento soppressivo generale e diciamo subito che questa nostra posizione, già ampiamente illustrata, deriva da alcune considerazioni che posso brevemente ripetere. In primo luogo ritengo che nello spirito generale di tutto questo articolo vi sia uno di quegli elementi che sono di tipo punitivo nei confronti delle pub-

bliche amministrazioni, che sostanziano molti altri aspetti della legge e che non sono pienamente giustificati. Là dove si sono verificati abusi, tutto ciò è certamente avvenuto in presenza di una serie di norme di controllo, di possibilità di intervento che tali abusi avrebbero potuto evitare. In ben altra situazione si trovano moltissimi comuni le cui piante organiche sono carenti, che da anni attendono l'approvazione di esse e che non sono quindi in condizione di assolvere ai propri servizi per mancanza di personale qualificato. La norma assume, poi, un significato puramente platonico, e quindi è quasi assurdo introdurla, per ciò che riguarda le aziende municipalizzate. Se per esse si dovessero accogliere questi criteri, si correrebbe il rischio di non poter fare fronte alle esigenze del servizio. Inoltre, gli organici delle aziende municipalizzate non esistono. Esistono soltanto tabelle numeriche allegate ai bilanci di previsione, bilanci che sono soggetti soltanto alla approvazione dei consigli comunali e quindi il ritenere la norma efficace è assolutamente assurdo e privo di fondamento perché, se non vi è una volontà precisa tutto è inutile. La norma è quindi senza dubbio di carattere quasi intimidatorio; una norma pleonastica che non ha nessuna ragione di permanere. In ogni caso riteniamo che sia opportuno illustrare gli emendamenti subordinati che abbiamo presentato a questo emendamento soppressivo e che chiediamo siano posti in votazione nel caso in cui la Commissione non intenda sopprimere interamente lo articolo per dare attuazione a quello spirito meno drastico con il quale lo stesso relatore ha proposto la modifica e la rettifica del primo comma dell'articolo stesso che però, il terzo comma, in sostanza, contraddice in gran parte.

CARUSO. Aderisco pienamente a quanto detto dal collega Vespignani circa la nostra proposta di emendamento soppressivo dell'intero articolo 5 e, pur dando atto dello sforzo sostenuto dal collega Patrini per far sì che questo blocco degli organici venga ridotto, debbo fare osservare che i comuni che per essere deficitari dal punto di vista economico-finanziario sono deficitari anche nel personale vengono quindi ad essere due volte puniti. Volevo anche aggiungere che, a parte la inutilità di questi articoli, spesso inseriti nella legislazione comunale, essi non sono mai serviti a niente; tanto vero che il blocco degli organici del 1926 non ha salvato i comuni dalla pleora degli organici stessi. Resta poi il fatto che è intercorso in questi giorni un accordo tra l'Associazione nazionale dei comuni

d'Italia e i sindacati relativo al riassetto delle carriere e delle retribuzioni che necessariamente dovrà sfociare in ampliamenti di organico che comportano modificazioni della spesa. Quindi questo articolo blocca gli accordi intervenuti e non sappiamo con quali conseguenze. Sono cose, queste, che dobbiamo pur tenere presenti. Non so se si verificherà l'assurdo che il personale dipendente dai comuni che versano in buone condizioni finanziarie avrà dei vantaggi ma non riuscirà a far applicare a suo favore gli accordi conclusi. Insistiamo quindi nel chiedere la soppressione dell'intero articolo. In subordine abbiamo presentato l'emendamento di cui è stata data testé lettura, da noi redatto proprio ora perché ci rendiamo conto che si tratta di un problema reale.

Si dice nel primo comma che, quando vi è ampliamento di servizi è consentito anche al comune di ampliare gli organici. Tuttavia, sappiamo quanto duri la procedura per l'ampliamento dei servizi: è cronaca di tutti i giorni. Le deliberazioni degli organici vanno e vengono per quinquenni e decenni e noi abbiamo invece problemi concreti da risolvere. Facciamo riferimento al caso, per esempio, delle scuole: è aumentata la popolazione scolastica, il comune deve provvedere al personale di servizio; se le classi aumentano da 5 a 10 occorre provvedere al personale ma si deve aspettare l'ampliamento dell'organico. Ma il servizio chi lo fa?

L'emendamento da noi presentato si basa su esigenze reali e concrete e lo raccomando quindi alla attenzione della Commissione, dell'onorevole Relatore e dello stesso Governo.

Quanto all'emendamento soppressivo delle parole: « e i segretari » credo valga una questione di logica giuridica. Quando diciamo che gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento, non possiamo rendere responsabile chi a questo divieto non è tenuto. In ogni caso deve restare indenne il funzionario che non ha pubbliche responsabilità. La deliberazione è fatta dalla giunta comunale ed il funzionario deve eseguirla. Secondo, poi, le norme dello statuto dei dipendenti civili dello Stato, il segretario comunale è tenuto ad eseguire un ordine scritto del sindaco; non può rifiutarsi, ed allora perché vogliamo ritenerlo responsabile di una cosa alla quale non si può sottrarre? Chiedo e invito la Commissione a voler perciò eliminare il riferimento ai segretari comunali.

Ci sono dei problemi più generali. In genere, coloro i quali recano danno all'amministrazione, sono chiamati ad un giudizio di

responsabilità, si instaura a carico di questo personale, anche dello Stato, un giudizio avanti alla Corte dei conti. Questi amministratori, invece, vengono dichiarati responsabili direttamente dal prefetto, in via amministrativa. Questo ulteriore argomento a sostegno della soppressione dell'intero articolo, mi pare debba indurre la Commissione ad accettare il nostro emendamento.

Sono totalmente in disaccordo con l'emendamento della Commissione giustizia. Se il bidello ha assunto servizio, ha fatto il suo servizio, deve essere pagato, anche se l'amministratore ha sbagliato. L'amministratore è responsabile, non il bidello.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La serie di emendamenti proposti all'articolo 5 rende manifesti atteggiamenti e sub atteggiamenti che vanno complessivamente valutati. Mi pare che a questo punto potrebbe essere opportuno un breve rinvio per

consentire al Governo di valutare l'interesse dei problemi proposti. Poiché esiste un legame logico fra gli emendamenti alternativi è necessario un momento di riflessione che consenta una valutazione impegnata delle questioni sollevate. Pertanto, mi permetterei di chiedere un breve rinvio a domani.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 10.

**La seduta termina alle 12,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO